

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAVt – PTIT"

IDONEO ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE** PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL: 081 807 39 75 – 081 743 32 51

FAX : 081 878 57 65

CELL: **335 69 48 594**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**Risoluzione contrattuale, effetti restitutori per equivalente,
secondo il principio “pretium succedit in locum rei”
e risarcimento del danno
alla luce della recentissima sentenza del
Tribunale di Napoli del 09 Febbraio 2015**

Il Tribunale di Napoli con la recentissima sentenza del 09-02-2015 ha stabilito testualmente, tra l'altro, che:

**<< CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe conveniva in giudizio la società statunitense ... Inc. per sentire accertare e dichiarare la risoluzione del contratto *inter partes* per

grave inadempimento di essa convenuta e, per l'effetto, condannarsi la predetta società al pagamento della somma di euro 43.269,00 per mancato guadagno relativo alle 21.120 bottiglie che dovevano essere acquistate ...

... Il procuratore dell'attore nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c. ha precisato che la somma di euro 15.648,00 è stata richiesta per equivalente atteso che , all'esito dell'eventuale pronuncia di risoluzione del contratto, la restituzione di quanto consegnato alla convenuta non avrebbe potuto essere effettuata. Nel merito va rilevato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n.13533) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento , salvo che si tratti di obbligazioni negative, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte , mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Nel caso in esame, l'attore ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico avendo depositato in atti le e-mails intercorse tra le parti, la certificazione della ... s.p.a.; la fattura n. ... della Casa Vincola ...; la copia della lettera di vettura dell'Autotrasporti ... s.n.c.; la copia del documento di accompagnamento; l'ulteriore carteggio a mezzo e-mail di natura organizzativa tra le parti .

Dalla predetta documentazione emerge che la società statunitense si era anche impegnata ad adoperarsi al meglio per promuovere la

rivendita della gamma completa dei prodotti nel territorio statunitense. Gli accordi prevedevano l'acquisto e il ritiro entro il 15.09.2010 da parte della convenuta di una quantità minima di 24.000 bottiglie nelle varie tipologie .

L'attore, sul presupposto che la convenuta non solo non aveva provveduto al pagamento di alcune casse di vino per un importo di euro 15.648,00, ma era rimasta inadempiente agli obblighi contrattuali , primo tra tutti quello di promuovere ed incrementare la vendita dei prodotti , ha chiesto dichiararsi risolto il contratto.

Applicando i principi su enunciati il contratto va dichiarato risolto atteso il grave inadempimento della convenuta.

Per principio pacifico in giurisprudenza della Suprema Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive , la retroattività (art. 1458 comma 1 c.c.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente. La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, intatti, un effetto liberatorio *ex nunc* per le prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio *ex tunc* per le prestazioni ancora da eseguire.

Con la risoluzione del contratto, in forza dell'operatività retroattiva di essa ex art.1458 c.c. si verifica per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dalla imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, la *restitutio in integrum*: tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che

si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.

L'obbligazione restitutoria non ha , pertanto, natura risarcitoria, derivando dal venir meno per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione della causa delle reciproche obbligazioni (cfr. *ex plurimis* Cass. civ. 19.05.03 n.7829; Cass. civ. 11.03.03 n.3555; Cass. civ. 14.01.02 n.341). Inoltre, se gli effetti restitutori non possono essere disposti in forma specifica , il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente secondo il principio “*pretium succedit in locum rei*” (cfr. Cass. civ. 15.05.96 n. 4498).

Nella fattispecie in esame, dalla consulenza tecnica di parte redatta dall'enologo ... emerge che trattandosi di vini di "pronta beva" e confezionati in bottiglie recanti un'etichetta redatta secondo le direttive della Food and Drug Administration degli USA, un'eventuale restituzione non consentirebbe una ricollocazione sul mercato italiano.

Pertanto, la restituzione per equivalente rimane un rimedio addirittura meno gravoso anche per l'onere.

Pertanto, previa dichiarazione di risoluzione del contratto, la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 15.648,00 . Tenuto conto che le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono a un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno , per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, sulla somma di euro 15.648,00 decorreranno gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, va riconosciuto il danno da lucro cessante consistente nelle perdite subite a causa del comportamento colpevole della società convenuta che può

ragionevolmente farsi coincidere con il mancato raggiungimento da parte della convenuta dell'obiettivo minimo che la stessa aveva garantito per la durata dell'anno contrattuale.

Pertanto, avendo la convenuta acquistato solo 2.880 bottiglie di vino su 24.000 garantite, il danno per l'attore può essere quantificato nella misura richiesta di euro 43.296,00 supponendo ordini di vino più economico tra quelli prodotti. Tale somma rivalutata ad oggi e comprensiva di interessi, ammonta ad euro 49.821,63. Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 49.821,63 oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.

All'attore deve riconoscersi, altresì, l'ulteriore danno di euro 1491,80 che la ditta ha subito per il pagamento delle bobine di etichette ordinate in esecuzione del contratto in esame alla Tipografia ... come risulta dalla ... (cfr. doc. in atti) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo >>.

Giustamente, nei propri scritti difensivi, l'attore ha evidenziato che:

A) un'eventuale restituzione da parte della società ... Inc. delle bottiglie di vino ricevute dalla Ditta individuale Casa Vinicola ... sarebbe, per quest'ultima, assolutamente inutile ed addirittura dannosa, atteso che:

1) trattasi di vini "di pronta beva", così denominati per l'attitudine ad essere consumati nell'anno seguente la vendemmia (e stiamo parlando di vini della vendemmia 2008), con conseguente perdita di appetibilità commerciale in un mercato competitivo come quello italiano;

2) il processo di decadimento dei vini è ancora più accelerato, a seguito di stress termici causati da eventuali inadeguate condizioni di conservazione oppure dai lunghi trasporti via nave;

3) i vini sono stati confezionati in bottiglie recanti una etichetta redatta secondo le direttive della Food and Drug Administration degli Stati Uniti d'America, con diciture in lingua inglese e pertanto non è possibile collocarli sul mercato nazionale italiano.

4) le bottiglie eventualmente restituite dovrebbero essere stappate in Italia, separando il vino dai materiali di confezionamento, al fine di smaltire questi ultimi quali rifiuti speciali da consegnare ad imprese autorizzate e vendere il vino a distillerie o acetifici.

Dunque la restituzione delle bottiglie di vino sarebbe dannosa ed antieconomica in relazione alle spese di manodopera, ai materiali di confezionamento recuperabili solo a seguito di riciclo, alla necessità di smaltimento come rifiuti speciali.

In sostanza, con la restituzione delle bottiglie, la Ditta individuale Casa Vinicola ... si troverebbe a dover sostenere ulteriori costi perché il valore di recupero del vino sarebbe quasi pari alle spese della manodopera occorrente a stappare le bottiglie, mentre il valore di recupero dei materiali di confezionamento sarebbe addirittura negativo, dal momento che per il loro smaltimento occorre pagare un importo.

B) Quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attore, si ricorda che la S.C. di Cassazione, con la sentenza del 07/03/1991 n. 2402, ha stabilito che, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, che sia proposta contestualmente a quella di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., la reiezione di quest'ultima domanda per la scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il venir meno del presupposto per l'accoglimento della prima (come si verifica nel caso in cui la pretesa risolutoria sia respinta

per difetto dell'imputabilità dell'inadempimento stesso), potendo il danno essere stato determinato da una colpevole inadempienza del debitore, ancorché inadonea per l'accoglimento della domanda di risoluzione a termini dell'art. 1455 c.c. .

Del resto, il contraente adempiente ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, ai sensi dell'art. 1453 comma primo ultima parte c.c. in ogni caso e, cioè, sia quando egli chieda anche la risoluzione del contratto sia quando rivendichi la relativa esecuzione ed anche quando le conseguenze dell'inadempimento siano ancora eliminabili o attualmente eliminate, per cui la pretesa risarcitoria è accoglibile solo in relazione al pregiudizio realizzato nel tempo dell'inadempimento e fino alla cessazione di questo (Cass. 23/07/1994 n. 6887).

Ciò vale a più forte ragione nel caso in esame, in cui l'inadempimento grave, colpevole e definitivo della società statunitense ... Inc. è idoneo all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto de quo ex art. 1455 c.c. .

Tra l'altro, come ha giustamente affermato la S.C. di Cassazione con la sentenza 22/02/2001 n. 2613, è ben possibile proporre ai sensi dell'art. 183 c.p.c. domanda di risarcimento del danno, senza che ciò comporti una mutatio libelli, posto che la reintegrazione per equivalente rappresenta un sostitutivo legale della reintegrazione del patrimonio del creditore in forma specifica, mediante restituzione dell'eadem res debita. Nel caso in esame, la richiesta di risarcimento danni è stata avanzata sin dall'atto di citazione.

Si ricorda che nell'anno di durata contrattuale la società statunitense ... Inc. ha ordinato solo 2.880 bottiglie di vino, mentre il quantitativo minimo stabilito era di 24.000 bottiglie di vino.

Dunque, la società statunitense ... Inc. avrebbe dovuto ordinare altre 21.120 bottiglie di vino e, atteso che il mancato guadagno corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita (euro 4,40) meno il prezzo di costo (euro 2,35), il calcolo è il seguente: euro 4,40 – euro 2,35 = euro 2,05 x 21.120 = euro 43.296,00.

Dunque la Ditta individuale Casa Vinicola ... ha subito un ulteriore danno di euro 43.296,00 .

Infatti, è agevole calcolare questo danno ulteriore, laddove si suppongano ordini almeno di Aglianico IGT o di Falanghina IGT, cioè dei vini più economici tra le tipologie prodotte dalla Ditta individuale Casa Vinicola ... ed oggetto di contratto, considerando tra l'altro che la società statunitense ... Inc. aveva libera scelta in merito alla tipologia di vino da ordinare.

Tutto ciò per dire che anche quando una ditta italiana commercia con l'estero, è opportuno stipulare contratti redatti da specialisti in diritto internazionale per evitare di prendere "fregature".

Comunque, in caso di inadempimento contrattuale da parte di controparti straniere, è sempre possibile ottenere giustizia in Italia con sentenza che, munita di legalizzazione o Apostille ai sensi delle vigenti Convenzioni internazionali, può essere riconosciuta come pienamente valida ed efficace all'estero, con conseguente giusta soddisfazione economica, anche con eventuale esecuzione forzata.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it